

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato di ordiniamo che l'unto progetto di legge con cui è concordato
alla Società dello Stabilimento Vittorio Emanuele in Sardegna
lo Stagnetto dello St. Gavino ed adiacenti terreni demaniali, come pure
la facoltà di procedere all'appropriazione di tratti di proprietà privata, per
l'eseguimento delle opere necessarie alla formazione di due canali di scoli ed
al risecamento di dello Stagnetto, sia presentato alla Camera Legislativa
dal Ministro delle finanze che invochiamo di svolgere i motivi e sostegni
la discussione.

Dal a Crino Gennajo 1853.



P. Caronni

—. Articolo 1:

S'è autorizzato a permettere
l'apertura di due canali di riconvallamento
signati F. B. C. D. E. F. G. = F. B. G.
sul lago ammesso alla domanda degli am-
ministratori della società dello Stabilimento
d'Orto Emanuele in Sardegna del 30 gennaio
1852 rimandato dal Ministro delle finanze.

—. Articolo 2:

E' concesso alla promulgata società lo
stagnetto demaniale di S. Farino posto in tutta
prossimità dello Stabilimento medesimo, coll'obbligo
a' detta società di provvedere tutto al suo paceniga-
mento con quei mezzi che credrà più convenienti
e in modo a rendere quel terreno all'agricoltura
nel più breve termine possibile che non potrà
mai eudere un biennio.

—. Articolo 3:

E' gravemente concesso alla medesima
società quella parte di terreno demaniale
intervallata da una delle linee terminative dello
Stabilimento d'Orto Emanuele e dai canali
inferiori dei canali autorizzati nell'articolo 1^o
secondo le condizioni dell'area dello lago, e
come risulta dalle linee segnate A A A A e
con colore verde, con che però la superficie ne-

sia limitata ad età d'ottanta con adeguato
ravvivamento di quegli canali di risonva-
lazione

Per provare alla sovrascritta limitazione
non sarà fatto uso di quella superficie ordinaria
mentre occupata dalle acque dello Stagnetto
accordato coll articolo precedente

Quelle concessioni s'intendono subordinate
al rispetto della legge del 14 luglio 1852 concernen-
te la contribuzione prediale nell'Isola di
Sardegna.

— Articolo 4^o —

Con queste basi di norma saranno segnati
i limiti precisi della concessione per cura de-
ll'ufficio dell'Ingegnere capo della Sardegna, in
entra direttiva dell'Ingegnere della Società,
all'avvertenza essenziale che ai limiti che
saranno come sopra determinati, si sia attualità
prossimamente secondo le indicazioni del
tipo, gli autorizzati canali di risonvallazione.

Di questa delimitazione sarà fatto riscontro
con appunto reale.

— Articolo 5^o —

Si avrà obbligo dei concessionari di dilatare
spugnare, in ore d'uno portare a maggiore
profondità, secondo quelle qui messe norme
che, a tale uopo, saranno prattiche dall'ufficio
dell'Ingegnere capo, l'abito del piccolo fiume
di San Gavino, emissario del piccolo Stagnone

affine) e imporre ogni anno alle vigne
campagne che vogliono essere l'effetto della
missione di nuove acque nell'alveo di
esso fiumicello

— Articolo 6. —

L'occupazione di terreni di proprietà
privata a cui darà luogo l'esecuzione delle opere
e lavori anzidetti, è tuttora opera di utilità
pubblica, e sono quindi alla medesima ap-
plicabili le disposizioni dell'art. 111. del Codice
civile, e delle Regie Patenti 5 aprile 1839 —
pubblicate in Sardegna in Quinta del Regio
Girafoto del 5 Agosto 1848.

Il Ministro delle Finanze, e dei Lavori
pubblici, sono incaricati insieme per la parte
che li concerne, dell'esecuzione della presente
legge, la quale sarà registrata al controllo
generale, pubblicata e inserita nella raccolta
degli atti del governo.

Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

Nello scopo di promuovere il progresso dell'agricoltura in Sardegna, e provvedere ad un tempo alla maggiore salubrità dell'aria in una vasta regione di quell'isola, con segue Palazzo del 14 aprile 1838 si concedettero, sotto le ivi indicate condizioni, gli Stagni di Sardara e di Samassi, per il stabilito agricolo Villino Canevale, ad una società riunendone del loro prossimoamento, la quale mediante le opere fin qui da essa fatte eteguire, già nascoste a ridurne in una soddisfacente agraria condizione una assai vasta regione, ed a rimaner l'aria in quelle località un grande istile della Sardegna. Ma malgrado il fin qui fatto da detta società, molto ancora rimane da farsi per conseguire i benefici effetti cui mirava la primitiva concessione.

Per un tal fine la società del premacciatato stabilito agrario, avendo una domanda diretta anche la guardinata concessione venga estesa allo stagno di S. Farino ad adiacenti terreni demaniali con favolta dell'appropriazione dei terreni di

proprietà privata, e' ciò ad oggetto di
potere praticare le opere necessarie alla
formazione di due canali di scalo, ed al
disconciamento del delta Magno, nella conformità
approssimativa dell'apposito tipo che va annesso
alla domanda summenovata in data 30
Novembre 1852.

Salvo il riferito che l'Appalto del fiume
Girile signor Cavaliere Carbonari ebbe a
fare molti ed importanti studi su tutto
quanto si riferisce al summenzionato stabiliz-
zamento, tanto per ciò che ha fatto alla sua
prima istituzione quanto posteriormente,
il Ministro di finanze reputò opportuno
di comunicare al medesimo la domanda
della predetta società onde ne facesse oggetto
di seria discussione, e manifestasse poi sulla
stessa il di lui parere tanto in linea d'arte
che dal lato economico.

Cominciò il signor Cavaliere Carbonari
all'affidatagli incarico, colla trasmissione
dell'ultima lettera del 17 dicembre prossimo
passato in cui già le considerazioni in essa fatte
degno segnate le tradizioni, sotto l'osservanza
delle quali fosse da farsi la concessione, venne
alla conclusione che la domanda della società
summenovata si presentava meritevole di
essere accolta.

Il Ministro delle finanze non solo in
sita di tale parere, ma anche perché il
fiume che si proponebbe la società è considerato
come utile all'interesse della Sardegna e
dello Stato in genrale, giacché la società stessa
la quale ebbe dall'avere sviluppato il progetto
nell'agricoltura, e procurato il risanamento
dell'aria nelle località all'intorno dello

stabilimento, diviserrebbe anche d'introdurre
sia la coltivazione dello zucaro, per mezzo
(della) piantagione della canna, e della
cavazione della barbabietola, rariserebbe
meritevole di essere favorita la domanda
in disuso.

Ma sinisce la concessione che si
tratterebbe di fare veitabile un canale
gratuito, sebbene nel tempo, oltre al vantaggio
del risanamento dello stagno, apporrebbe
pure quello di aumentare, riducendola
all'agricoltura una quantità di terreni
susettivi dell'imposta fondiaria, e che
inoltre favorirebbe alla società di occupare
altri per le opere concernenti l'apertura
di due canali di un'eventazione, più conformi
del presentato tipo, tenuti di proprietà
privata, con il conseguente per concedere
gratuitamente alla società suddetta il
presentato stagno di S. Gasino ed adiacenti
terreni demarcati, si richiede un'apposita
legge, in cui sia anche dichiarato che per
le imprese di cui più può dare luogo
l'esecuzione delle opere necessarie alla
fornazione di due canali di solo, ed al res-
tauro del detto stagno, dovranno osservarsi
le leggi in vigore.

Non deve però il Ministro di Finanze
nauidere o signori che in vista dell'ingresso
dalla società rappresentata, e che vede di fatti
alle le altre specie condizioni dell'Italia
di provvedere sollecitamente alle opere e lavori
necessari per l'effetto della citata concessione
ha creduto nell'interesse pubblico ed anche
della stessa società, di dare intanto le
disposizioni convenienti onde la medesima
sia abilitata a fare intanto le necessarie

operazioni il preparatore) in ordine alle
opere e lavori auxiliari), seguendo le basi
le condizioni e le prescrizioni che si incontrano
e fanno parte integrale del progetto di legge
che ha l'ouore di presentarsi, e che vi
pregherebbe di dichiarare d'urgenza, avendone
tutti i caratteri).